



Multe e sanzioni che incidono sull'utile

LIG 32, 81 I lett. a

LIFD 27, 59 I lett. a

1. MULTE

Secondo LIG 81 I lett. a e LIFD 59 I lett. a **multe fiscali** (imposte penali) non rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale e pertanto non possono essere portate in deduzione.

In una sentenza del 26 settembre 2016 (2C_916/2014 e 2C_917/2014) il Tribunale federale ha deciso che anche le **altre multe** non sono deducibili. La conferma che le multe sono giustificate dall'uso commerciale e pertanto deducibili, secondo il Tribunale federale avrebbe la seguente conseguenza: una sanzione inflitta verrebbe di fatto attenuata dal diritto fiscale, dato che l'effetto punitivo perseguito dall'autorità sanzionante con la multa verrebbe in parte annullato. Una tale influenza del diritto fiscale sul diritto penale o sulle disposizioni penali di altri settori giuridici apparirebbe indesiderata sotto il profilo dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico, perché in tal modo verrebbe di fatto creata una contraddizione tra decisione penale e decisione fiscale.

Questa giurisprudenza vale sia per le persone giuridiche, sia per le persone fisiche.

Non sono deducibili nemmeno le multe disciplinari (soprattutto per eccesso di velocità) che il datore di lavoro (detentore) paga per il dipendente.

Nel caso di persone giuridiche è ammessa la deducibilità delle **spese processuali** insorte in relazione a multe/pene pecuniarie, poiché considerate oneri giustificati dall'uso commerciale. Nel caso di persone fisiche con attività lucrativa indipendente, le spese processuali sono deducibili se sussiste un nesso tra il procedimento penale e l'attività professionale. Se manca tale nesso, le spese processuali sono da attribuire alla sfera privata e quindi, come nel caso di persone fisiche con attività lucrativa dipendente, non sono fiscalmente deducibili. La medesima riserva vale anche per il rapporto tra persona giuridica e azionista.

Questa prassi vale da subito e trova applicazione per tutti i casi ancora pendenti.

2. SANZIONI CHE INCIDONO SULL'UTILE

Oltre alle multe esistono anche sanzioni monetarie che comportano la riduzione dell'utile. Di norma queste sono indipendenti da colpa e pertanto possono essere inflitte già in presenza di un'infrazione oggettiva della legge. Esse non hanno scopo punitivo, bensì mirano meramente a correggere una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto. In tal modo si mira a ripristinare la situazione legale prelevando la quota dell'utile che risulta dall'infrazione della legge. A seguito del prelievo della quota di utile conseguita in modo illecito la persona interessata non dispone più dei corrispondenti mezzi, ragione per cui questi non possono essere assoggettati a imposizione. Per tale ragione, le sanzioni che incidono sull'utile e non hanno carattere penale sono fiscalmente deducibili nel momento del prelievo.

L'onere probatorio per fatti determinanti un'imposta spetta all'autorità fiscale, mentre quello per i fatti che riducono il debito fiscale spetta al contribuente. In base a tale regola generale riguardante l'onere della prova, il contribuente è tenuto a fornire prova di un'eventuale quota dell'utile da recuperare (quale fatto che comporta una riduzione dell'imposizione). Il contribuente che non è in grado di dimostrare che la sanzione decisa contiene una componente che incide sull'utile deve assumersi le conseguenze dell'assenza di prove. In questo caso l'intera sanzione è considerata non deducibile sotto il profilo fiscale.

Esempio:

- ⇒ H è ingegnere civile indipendente. Nella città di Coira ha realizzato due case plurifamiliari. Per entrambe le case ha superato l'altezza massima consentita dalla legge. Di conseguenza il Municipio gli ha inflitto una multa pari a CHF 50'000. In aggiunta, a titolo di compensazione per i benefici patrimoniali derivanti dalle infrazioni al diritto edilizio, il Municipio ha stabilito il versamento di un importo di CHF 100'000.

Soluzione:

- I CHF 50'000 rappresentano una multa, la quale non è deducibile.
- I CHF 100'000 vanno qualificati quale riduzione dell'utile e pertanto sono deducibili.